

CODEX

collana diretta da **PAOLO LORO**

demanio beni pubblici

CDX62

IL CODICE DEL CIMITERO

aprile 2023

**guida normativa e
raccolta giurisprudenziale**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-337-3

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DEL CIMITERO

aprile 2023

GUIDA NORMATIVA
E RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE

Abstract: La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di CIMITERI e DEMANIO CIMITERIALE. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2023 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore..**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi.** Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 21 aprile 2023 | materia: demanio e beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 64 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX62 | ISBN: 978-88-6907-337-3 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova

Decreto Legge del 21/03/2022 n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Articolo 36-bis.

G.U. 21 marzo 2022, n. 67

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 20 maggio 2022, n. 51.
Testo vigente ad aprile 2023.

Art. 36-bis. Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa

1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Legge del 27/12/2017 n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Articolo 1, comma 330

G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.

Testo vigente ad aprile 2023.

Art. 1.

[...]

330. Al fine di assicurarne la gestione e la manutenzione, al cimitero delle vittime del Vajont, dichiarato monumento nazionale con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2003, è assegnato un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

Linee guida del 09/11/2017 n. Rep. Atti n. 198/CSR.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. z) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, delle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri".

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 9 novembre 2017:

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera z) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) il quale dispone che siano approvati in sede di Conferenza Stato - Regioni le "linee guida", cioè atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, Regioni, ISPEL e INAIL;

VISTA la nota del 3 maggio 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso le Linee guida in epigrafe, al fine dell'approvazione in sede di Conferenza Stato - Regioni, diramate con lettera dell'11 maggio 2017 dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

VISTA la nota del 4 ottobre 2017, con la quale è stata convocata una riunione tecnica per l'esame delle Linee guida in parola e, contestualmente, diramato un documento di osservazioni al testo trasmesso in pari data dal Coordinamento interregionale in sanità;

CONSIDERATO che nel corso della riunione dell'11 ottobre 2017 sono state concordate tra il Ministero proponente e le Regioni modifiche al testo delle Linee guida in oggetto;

VISTA la nota del Ministero della salute del 3 novembre 2017 con la quale è stato trasmesso il testo definitivo che in data 6 novembre 2017 è stato diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO l'assenso tecnico comunicato dal Coordinamento interregionale in sanità in data 8 novembre 2017;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, il positivo avviso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sulle Linee guida in epigrafe, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;

APPROVA

le "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri", Allegato sub A, parte integrante al presente atto.

Allegato A

Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri

1. PREMESSE GENERALI

Il rischio di contrarre una malattia infettiva da parte degli addetti ai servizi autoptici, necroscopici e di pompe funebri a causa della frequenza di incidenti (punture, tagli, etc.) che si possono verificare durante le diverse attività, è noto e ben documentato in letteratura già da molto tempo.

In Italia, dal 2003 al 2014, i dati SIROH, riportati in Appendice 3, confermano che tra il personale di anatomia patologica addetto alle sale autoptiche si sono verificati diversi incidenti con lesioni percutanee e muco-cutanee.

Premesso che, in ottemperanza ai Principi di Precauzione, tutti i soggetti deceduti devono essere considerati potenzialmente infetti per chiunque ne venga a contatto diretto a qualsiasi titolo (familiare o operatore del settore), l'obiettivo perseguito dalle presenti linee guida è quello di evidenziare, nello svolgimento delle diverse attività degli addetti ai servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri, i punti critici a maggior rischio di trasmissione di malattia infettiva nell'ambito delle procedure operative adottate, per i quali risulta necessario garantire standard ambientali minimi e misure organizzative, informative e formative adeguate a minimizzare il rischio di contrarre una malattia infettiva.

2. DISPOSIZIONI NORMATIVE

Gli ambienti destinati al servizio mortuario devono corrispondere a quanto indicato nel D.P.R. 285/90 e s.m. ed int. che, all'art. 66, definisce in particolare le caratteristiche minime delle sale per autopsie, nonché rispettare le indicazioni della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 ed inoltre quali luoghi in cui sono prestate attività lavorative devono risultare conformi alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 sui luoghi di lavoro.

Nei confronti del rischio di esposizione ad agenti biologici per le "attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem", richiamate nel campo di applicazione del titolo X e Titolo X Bis del D.Lgs. 81/08, trovano applicazione sia le misure tecniche, organizzative e procedurali genericamente previste nell'art. 272 sia le specifiche misure previste dagli articoli 273 e 274 dello stesso decreto. Le linee guida, pubblicate in G.U. n. 19 del 23-1-2002, per la Malattia di Creutzfeldt-Jakob (sindrome appartenente al gruppo delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili -EST) sottolineano l'importanza di informare e formare il personale sanitario sui rischi specifici. Va inoltre evidenziato che nel caso di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni l'eventuale riscontro autoptico richiesto dovrà essere effettuato solo nei centri autorizzati o comunque presso centri dotati di anatomia patologica di livello di biosicurezza 3 (BSL 3), attivando la procedura di trasferimento del cadavere (Linee guida per la sicurezza da agenti biologici nelle sale autoptiche: la malattia da prioni (C.J.D.) a cura di Sossai). In caso di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 4 l'esame autoptico non deve essere disposto.

3. CENNI EPIDEMIOLOGICI

In tutte le attività lavorative, comportanti la possibilità di venire a contatto con sangue o altri liquidi biologici, sussiste un concreto rischio per i lavoratori di contrarre una malattia infettiva, non sufficientemente documentato dai dati disponibili relativi alle denunce di malattie professionali presentate annualmente in quanto, ai fini assicurativi, nel nostro

Paese, ad esclusione della anchilostomiasi, le malattie infettive non risultano incluse nelle tabelle delle malattie professionali, afferendo la denuncia delle stesse all'ambito degli infortuni lavorativi.

Il contatto con agenti patogeni da parte degli addetti ai servizi autoptici può realizzarsi sia per esposizione diretta che indiretta. Nell'esposizione diretta l'inoculazione può avvenire per punture accidentali con aghi o per ferite, causate da bisturi o da altri strumenti taglienti contaminati da sangue o altri fluidi biologici o anche per via muco-cutanea, a seguito di contatto con superfici contaminate da spruzzi o schizzi di materiali biologici.

In corso di autopsie si può verificare una esposizione all'inalazione di aerosol, con particelle di diametro inferiore a 5 u.m, prodottesi con l'apertura della gabbia toracica, della cavità addominale, del taglio di ossa con sega elettrica o a seguito di sezioni di organi.

Tali particelle possono, in determinate condizioni, diffondere rapidamente nell'ambiente circostante e rimanere più o meno a lungo sospese nell'aria, contaminando persone, superfici e attrezzature. Diversi studi hanno documentato per addetti alle autopsie, tecnici, studenti universitari e per addetti ai servizi di pompe funebri i rischi di esposizione in particolare a Mycobacterium tuberculosis oltre che ai virus dell'epatite (HBV, HCV), al virus dell'immunodeficienza umana (HIV) ed anche ad agenti responsabili di febbri emorragiche e a prioni del morbo di Creutzfeldt-Jakob.

4. PROCEDURE ATTUATE, PUNTI CRITICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LA CORRETTA GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO IN CASO DI MORTE NATURALE IN ABITAZIONE O IN STRUTTURA OSPEDALIERA O SANITARIA RESIDENZIALE O DI DEGENZA

SOGGETTI ESPOSTI: MEDICI, INFERMIERI, OPERATORI DI POMPE FUNEBRI, OPERATORI DELL'OBITORIO, VIGILI DEL FUOCO (IN CASI PARTICOLARI)

4.1 CONSTATAZIONE DEL DECESSO

Il medico nel constatare il decesso provvede a:

- 1) Disporre/eseguire l'effettuazione di un ECG di durata non inferiore a 20 minuti continuativi per accertamento della morte;
- 2) annotare nella documentazione prevista l'ora dell'avvenuto decesso;
- 3) controllare i dati anagrafici e aggiornare tutti i dati necessari;
- 4) Valutare se sussista o meno ipotesi di reato da segnalare all'autorità giudiziaria.
- 5) Valutare la presenza di malattia infettiva-diffusiva per l'eventuale notifica, nei modi e tempi stabiliti, (segnalazione in Direzione Sanitaria o presso la ASL, per l'adozione delle procedure più idonee, art. 37 l D.P.R. 285/90).
- 6) Valutare se il paziente è un candidato alla donazione di tessuti e nel caso attivare le procedure specifiche per la donazione di cornea.
- 7) Completare gli adempimenti amministrativi (scheda ISTAT; compilazione dell'avviso di morte - mod. 4 ed. 1990 cod. 5771 - riportandovi le cause di morte ed apponendo la propria firma e il proprio timbro nello spazio dedicato).
- 8) Compilare ove previsto cartellini identificativi che permettano l'identificazione della salma.

Punti critici della procedura:

Ispezione manuale della salma con possibile contatto con liquidi organici e feci, da percolazione da lesioni cutanee o provenienti da orifizi naturali, contaminazione superficie esterna dei DPI, contaminazione accidentale della modulistica utilizzata.

Misure di prevenzione e procedure da utilizzare:

Utilizzazione dei DPI e attuazione di procedure corrette nel togliere gli stessi, evitando di toccare la superficie esterna e procedere ad immediata igiene delle mani con adeguato lavaggio prima di procedere agli adempimenti amministrativi.

Premesso che la mera messa a disposizione dei DPI non può, da sola, essere garanzia di efficacia e che deve essere accompagnata da una valutazione del rischio, sulla base della quale individuare le misure di protezione necessarie, e dalla realizzazione di azioni di sensibilizzazione, informazione, formazione ed addestramento, si fornisce di seguito la tabella che reca accanto al singolo DPI la norma tecnica di riferimento.

Dispositivi di protezione individuale da rischio biologico in ambito sanitario

Protezione degli occhi	occhiali (DPI di II categoria)	UNI EN 166
	occhiali a maschera (DPI di III categoria)	UNI EN 166
Protezione degli occhi e delle mucose	visiera (DPI di III categoria)	UNI EN 166
Protezione delle vie respiratorie	facciali filtranti con e senza valvola (DPI di III categoria)	EN 149: 2001 + A1: 2009
	semimaschera riutilizzabile con filtri (DPI di III categoria)	EN 140: 1998 (semimaschera)
		EN 143: 2000 (filtri per maschere)
	Mascherina chirurgica (dispositivo medico)	EN 14683: 2005
Protezione del corpo	camice (DPI di III categoria)	EN340
		EN 14126: 2006
	tuta completa (DPI di III categoria)	EN 340

		EN 14126: 2006
Protezione delle mani	guanti monouso (DPI di III categoria)	EN 420
		EN 374
		EN 455
Protezione degli arti inferiori	Copriscarpe (DPI di I categoria) e calzari (DPI I, II, III categoria)	EN 340

N.B. Le salme che sono poste a disposizione dell'Autorità Giudiziaria non devono ricevere alcun trattamento, a partire dal momento del decesso e fino alla consegna al servizio di Polizia Mortuaria incaricato dalla magistratura, al fine di non eseguire atti tali da poter costituire inquinamento delle prove.

4.2. PROCEDURA DI PREPARAZIONE DELLA SALMA

L'operatore che interviene provvede (salvo i casi di salme a disposizione dell'autorità giudiziaria, in cui non vanno rimossi né i presidi né gli indumenti) a:

- eliminare aghi, aghi cannula, deflussori, cateteri, se presenti
- In ambito ospedaliero, apporre alla salma braccialetti o cartellini di identificazione su polso e caviglia;
- Raccogliere gli effetti personali;
- Avvolgere la salma in un lenzuolo o in body bag per evitare la dispersione di materiali biologici;
- Avvisare il servizio deputato al trasferimento della salma dal reparto alla morgue.

Punti critici:

possibile contatto con feci o sangue o liquidi organici provenienti da percolazione o da orifici naturali, da lesioni cutanee preesistenti (come pustole, flittene, etc), o da lesioni che si possono verificare nella rimozione di dispositivi medici o per la presenza di oggetti taglienti o pungenti fra gli indumenti (frammenti di vetro, lamette, chiodi, etc.)

Misure di prevenzione e procedure da utilizzare:

Utilizzazione di DPI:

- per la protezione mani;
- per protezione degli occhi;
- per protezione delle mucose orofaringee;
- per la protezione corpo;

I contenitori per aghi e taglienti e per i percolanti, adeguati all'uso nel rispetto della procedura gestione rifiuti, devono risultare disponibili nell'immediata prossimità della salma. Al termine dell'intervento adottare procedure corrette nel togliere i DPI evitando di toccare la superficie esterna, provvedere all'igiene delle mani.

articoli 1, 2 e 3.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Decreto Legge del 30/12/1991 n. 417

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti

Articolo 1, comma 14

G.U. 2 gennaio 1992, n. 1

Convertito dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66.

Testo vigente ad aprile 2023.

Art. 1.

....

14. La disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Decreto del Presidente della Repubblica del 10/09/1990 n. 285

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

G.U. 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.

Testo vigente ad aprile 2023 aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla L. 20 maggio 2022, n. 51.

Capo I

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art. 1.

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 126 debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per il riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso.

Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.

8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni unità sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare la unità sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.

9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 2.

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

Art. 3.

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica

sicurezza.

Art. 4.

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 5.

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6.

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7.

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

Friuli-Venezia Giulia - Regolamento Regionale del 28/10/2019 n. 0193/Pres.

Regolamento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione).

B.U. 13 novembre 2019, n. 46

Testo vigente ad aprile 2023.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione) ed in particolare l'articolo 4;

VISTA la D.G.R. n. 1382 del 9 agosto 2019, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2006 n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)", riguardante le procedure per l'autorizzazione all'istituzione dei cimiteri, le modalità di registrazione degli animali accolti, le modalità tecniche e operative di attuazione, le modalità e i termini entro i quali i soggetti titolari o gestori di cimiteri già funzionanti si adeguano alle disposizioni del regolamento;

PRESO ATTO che nella riunione del Consiglio delle autonomie locali del 16 settembre 2019 è stato espresso parere favorevole sulla D.G.R. n. 1382 del 9 agosto 2019;

PRESO ATTO che nella seduta del 10 ottobre 2019, la III Commissione permanente ha espresso parere favorevole alla D.G.R. 1382 del 9 agosto 2019;

VISTO il testo del "Regolamento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2006 n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)" e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 1766;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2006 n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)" nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

Regolamento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2006 n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)

Art. 1 Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'autorizzazione all'istituzione dei cimiteri, le modalità di registrazione degli animali accolti, le modalità tecniche e operative di attuazione, le modalità e i termini entro i quali i soggetti titolari o gestori di cimiteri già funzionanti si adeguano alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dall'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), di seguito denominata "Legge".
2. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati.
3. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 della Legge, con l'applicazione del presente regolamento, persegue le seguenti finalità:
 - a) assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti
 - b) garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute della comunità.

Art. 2 Localizzazione dei cimiteri.

1. I cimiteri per animali d'affezione sono localizzati in aree giudicate idonee dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico vigente.
2. Ai sensi dell'articolo 338 del Regio Decreto 1265/1934, i cimiteri per animali devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, salvo la deroga prevista dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 22/2017, i cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati nei pressi di cimiteri umani mantenendo una fascia di rispetto non inferiore ai venticinque metri dalle sepolture.

Art. 3 Procedimento autorizzativo.

1. I soggetti privati interessati alla realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione devono richiedere al Comune di competenza il rilascio, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, dei necessari titoli edilizi tramite presentazione di domanda, subordinata al parere dell'Azienda sanitaria competente per territorio che accerta l'idoneità igienico sanitaria degli impianti e delle attrezzature.
2. La domanda per il rilascio dei titoli edilizi necessari deve essere corredata, oltre che dagli elaborati progettuali e dalla documentazione e gli interventi edilizi secondo la normativa vigente, dalla documentazione tecnico amministrativa di seguito elencata:
 - a) relazione idrogeologica della zona interessata dall'intervento, con particolare riguardo alla composizione chimico-fisica del terreno, alla profondità ed alla direzione delle falde acquifere;
 - b) relazione tecnico-sanitaria contenente:
 - 1) la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia ed all'estensione dell'area oggetto di intervento;
 - 2) gli elementi per la verifica di compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica;
 - 3) l'indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati ai rifiuti urbani;
 - 4) cartografia in scala adeguata a rappresentare, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con l'individuazione di qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini della tutela della zona di rispetto di cui all'articolo 94,

Sardegna - Deliberazione della Giunta Regionale del 22/02/2019 n. 9/31

Adozione disposizioni applicative in attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018 "Norme in materia funebre e cimiteriale" e recepimento per attinenza delle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" approvate dalla Conferenza Stato-Regioni con Rep. Atti n. 198/CSR del 9 novembre 2017.

B.U. 26 aprile 2019, n. 19 - S.S. n. 41

Testo vigente ad aprile 2023.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta, preliminarmente, che la legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018 recante "Norme in materia funebre e cimiteriale" disciplina gli aspetti concernenti la tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, la cremazione e la destinazione delle ceneri.

L'Assessore aggiunge che, come stabilito dall'art. 2, comma 1, della predetta legge, la Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla legge in argomento, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.

L'Assessore evidenzia che la suddetta legge regionale stabilisce all'art. 2, comma 2, che, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale, con propria deliberazione, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, definisce:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori compresi quelli dei loculi di cui all'articolo 34, comma 3;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitorioale e, sentite le associazioni di categoria, le relative norme gestionali;
- c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
- d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali, inclusi i percorsi formativi, per l'esercizio dell'attività funebre;
- e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
- f) le modalità con cui i comuni informano la cittadinanza sulle differenti forme di sepoltura o cremazione e relativi profili economici e sulle imprese funebri operanti nel proprio territorio.

Al riguardo, l'Assessore ricorda che la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 44/38 del 5 settembre 2018, ha dato mandato alla Direzione generale della Sanità di provvedere, anche sulla base di quanto già effettuato da altre Regioni, a predisporre quanto stabilito nelle suddette lettere da a) ad f) dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 32/2018, avvalendosi di un apposito Gruppo di Lavoro, da costituirsi con determinazione del Direttore generale della

Sanità, comprendente:

- il Direttore del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale (o suo delegato), avente anche il compito di coordinare i lavori del Gruppo,
- un rappresentante dell'Assessorato dei Lavori Pubblici,
- un rappresentante dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,
- un rappresentante dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente,
- un rappresentante dell'Assessorato dell'Industria,
- un medico igienista esperto in igiene ambientale,
- un medico igienista esperto in igiene ospedaliera,
- un esperto in accreditamento di strutture e servizi sanitari,
- un rappresentante della Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Sardegna,
- un rappresentante dell'ANCI Sardegna.

L'Assessore riferisce che detto Gruppo di Lavoro è stato costituito con determinazione del Direttore generale della Sanità n. 1464 del 6 dicembre 2018 e che la Direzione generale della Sanità avvalendosi di tale Gruppo di Lavoro e d'intesa con l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per la parte inerente ai percorsi formativi del personale delle imprese funebri, ha predisposto la bozza delle "Disposizioni applicative in attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018 - Norme in materia funebre e cimiteriale" contenente quanto stabilito nelle predette lettere da a) ad f) dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 32/2018.

Tale bozza di disposizioni applicative è stata sottoposta all'attenzione dei vari portatori di interesse per eventuali proposte di modifiche/integrazioni, che sono state esaminate dalla Direzione generale della Sanità e, per la maggior parte, recepite.

L'Assessore inoltre, evidenzia che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato, con Rep. Atti n. 198/CSR del 9 novembre 2017, le "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri", che si rende necessario recepire.

Alla luce di quanto sopra, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, d'intesa con l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, propone l'adozione delle allegate "Disposizioni applicative in attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018 - Norme in materia funebre e cimiteriale" ove risultano definiti:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori compresi quelli dei loculi di cui all'articolo 34, comma 3;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e le relative norme gestionali;
- c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
- d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali, inclusi i percorsi formativi, per l'esercizio dell'attività funebre;
- e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
- f) le modalità con cui i Comuni informano la cittadinanza sulle differenti forme di sepoltura o cremazione e relativi profili economici e sulle imprese funebri operanti nel proprio territorio.

L'Assessore propone, inoltre, di recepire le succitate "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri", approvate dalla Conferenza Stato-Regioni con Rep. Atti n. 198/CSR del 9 novembre 2017, vista l'attinenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, d'intesa con l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

Delibera

- di adottare il documento recante "Disposizioni applicative in attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018 - Norme in materia funebre e cimiteriale", allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di rimandare a successivi atti della Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per la disciplina di dettaglio relativa al riconoscimento dei percorsi formativi del personale delle agenzie funebri ed alla certificazione di competenze in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 13/2013;

- di recepire, vista l'attinenza con quanto previsto dalla L.R. n. 32/2018, le "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri", approvate dalla Conferenza Stato-Regioni con Rep. Atti n. 198/CSR del 9 novembre 2017, allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Buras digitale, in ottemperanza all'art. 50, comma 1, della L.R. n. 32/2018.

Allegato 1

Disposizioni applicative in attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018 "Norme in materia funebre e cimiteriale"

Premessa

Le presenti Disposizioni applicative sono state predisposte dalla Direzione Generale della Sanità con il supporto del Gruppo di Lavoro costituito con Determinazione n. 1464 del 6 dicembre 2018 del Direttore Generale della Sanità, come stabilito nella D.G.R. n. 44/38 del 5 settembre 2018.

Le Disposizioni applicative sono state redatte in attuazione dell'art. 2 (recante "Compiti della regione") della legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018 "Norme in materia funebre e cimiteriale" sviluppando i seguenti punti del comma 2 di tale articolo:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori compresi quelli dei loculi di cui all'articolo 34, comma 3;

escludere che le stesse possano dirsi titolate ad esigere un canone, corrispondente ad un servizio avente rilevanza economica e rientrante nei compiti assolti dall'Ente pubblico a favore della collettività che, seppure per il tramite delle Arciconfraternite, è rivolto alla generalità dei cittadini che visitano il cimitero e non esclusivamente ai confratelli e ai loro parenti.»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE CIMITERIALE

TAR Puglia, Sezione III Lecce N.1449 del 05/06/2009

Sintesi: È inefficace la concessione-contratto cimiteriale che attribuisca lotti diversi invertendo le assegnazioni rispetto alla delibera dirigenziale presupposta.

Estratto: «La stessa sequenza procedimentale può essere valutata anche sotto il più pregnante ed assorbente profilo della invalidità derivata. La delibera dirigenziale è atto presupposto che costituisce il fondamento di quello successivo, in quanto rappresenta la manifestazione di volontà dell'Amministrazione in ordine al suo contenuto, anche se non costitutiva dell'effetto giuridico che, invece, si collega al successivo atto di attuazione o di volizione. Il nesso di stretta consequenzialità, quale relazione di necessità logica e giuridica che lega i due atti, comporta l'invalidità derivata del provvedimento presupponente e consequenziale che si discosti dalle indicazioni del primo. Utilizzando, in parallelo, le categorie civilistiche - posto che alla concessione segue un contratto che ne disciplina le modalità esecutive, con assunzione di obblighi da parte dei concessionari -, si può sostenere, in altri termini, che la Pubblica amministrazione abbia agito, in sede di emanazione di tali atti, come un falsus procurator, ex art. 1398 c.c.. Tale tipica ipotesi di eccesso o difetto del potere rappresentativo si configura quando chi contrae spende il nome altrui pur non avendone i relativi poteri. Dal riferimento all'aver confidato nella validità del contratto, quale presupposto per la responsabilità extracontrattuale nei confronti del terzo, contenuto nel citato art. 1398 c.c., se ne desume che il contratto stipulato dal falsus procurator non sia vincolante ed immediatamente produttivo di effetti. In particolare, si tratterebbe di una ipotesi di inefficacia, atteso che il contratto è di per sé perfetto ed il vizio è esterno, incidendo sulla legittimazione ad agire che non sussiste al momento della conclusione del contratto (art.1388 c.c.). Per quanto riguarda il coordinamento tra il principio della salvezza dei diritti dei terzi e ed i principi che disciplinano la circolazione inter vivos dei beni immobili, una volta qualificato il contratto concluso dal falsus procurator come inefficace, non sembra possibile applicare le regole della trascrizione, perché la relativa priorità non può essere fissata da un atto incompleto. Trattandosi di controversia riguardante le cosiddette concessioni contratto, essa è riconducibile al disposto del comma 1 dell'art. 5, per come richiamato dal comma 2 dell'art. 7, della l. n. 1034/1971 e quindi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come tale estesa alla cognizione dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi sottesi al rapporto concessorio. Il ricorso, sulla base delle sovra esposte considerazioni, è dunque meritevole di accoglimento e, conseguentemente, va dichiarata l'inefficacia delle concessioni-contratto relative al ricorrente e ai controinteressati, in quanto attribuiscono lotti diversi, invertendo le assegnazioni rispetto alla delibera dirigenziale presupposta.»

TAR Umbria N.296 del 18/06/2009

Sintesi: La consegna del manufatto cimiteriale ai singoli concessionari del bene costituisce per il Comune un'obbligazione di risultato.

Estratto: «Inoltre, contrariamente a quanto argomentato dal Comune di Terni, non è ravvisabile nella vicenda in esame un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione, tale da escludere, ai sensi dell'art. 1256, secondo comma, del c.c., la responsabilità in capo al debitore del ritardo nell'adempimento. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della Corte Suprema, la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo le disposizioni degli artt. 1218 e 1256 del c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo dell'impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione (fra le tante, Cass., Sez. I, 28 novembre 1998, n. 12093). Dunque, l'impossibilità deve essere sopravvenuta (una prestazione impossibile ab origine impedirebbe il sorgere di un rapporto obbligatorio), mentre nel caso di specie i lavori sono iniziati nel corso del 2006, quando erano già scadute le prime due decorrenze previste dalle concessioni-contratto. E, comunque, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta dedurre che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento (così Cass., Sez. II, 13 luglio 1996, n. 6354). Non è sufficiente, dunque, attribuire la colpa all'appaltatore che ha instaurato un variegato contenzioso con il Comune, non eseguendo i lavori appaltati, essendo questa una vicenda rispetto alla quale i ricorrenti rimangono estranei. Ciò che rileva è l'inadempimento di un'obbligazione che può definirsi di risultato (la consegna del manufatto cimiteriale), rispetto alla quale non risulta un adeguato sforzo di diligenza da parte dell'Amministrazione nella gestione dei tempi, ed anche nel dovere di informazione, che discende dall'obbligo generale di buona fede, permeante anche la fase dell'esecuzione contrattuale (art. 1375 del c.c.).»

TAR Umbria N.296 del 18/06/2009

Sintesi: A fronte dell'inadempimento, da parte del Comune, dell'obbligo di consegnare i loculi cimiteriali ai singoli concessionari, ha diritto al risarcimento chi dimostri di essersi trovato nella necessità di utilizzare il loculo mentre questo non era ancora disponibile e di avere dovuto affrontare spese e disagi per la tumulazione dei propri congiunti, per il trasferimento e per la sistemazione definitiva delle salme.

Estratto: «Dovendo dunque il Collegio stabilire i criteri della liquidazione del risarcimento, ci si deve chiedere innanzi tutto in che cosa consista il danno risarcibile. Nel rispondere a questo quesito non si può prescindere, ovviamente, dalla considerazione che i beni oggetto della concessione (loculi cimiteriali) sono suscettibili di una unica e peculiarissima forma di utilizzazione; dal che consegue che il ritardo nella consegna non produce alcun danno sino al momento (incertus quando, se non anche incertus an, in considerazione delle varie evenienze ipotizzabili) in cui il concessionario avrà la necessità di utilizzare il loculo in conformità alla sua

destinazione. Pertanto, avrà in concreto diritto al risarcimento solo chi dimostri di essersi trovato nella necessità di utilizzare il loculo mentre questo non era ancora disponibile; e di avere, di conseguenza, dovuto affrontare spese e disagi per la tumulazione dei propri congiunti e poi, eventualmente, per il trasferimento e la sistemazione definitiva delle salme. Il pregiudizio risarcibile deve essere infatti eziologicamente connesso con il ritardo nella concessione cimiteriale, da cui origina il c.d. diritto di sepolcro, che trova il proprio contenuto dapprima nell'edificazione, e poi nella sepoltura.»

TAR Campania, Sezione VII Napoli N.1171 del 26/02/2010

Sintesi: È legittima la norma del regolamento di polizia mortuaria che prevede l'applicabilità anche alle concessioni cimiteriali già rilasciate del divieto di qualsiasi cessione diretta fra privati delle concessioni: essa infatti non è retroattiva, in quanto va a regolamentare i futuri atti di cessione fra privati. Il fatto tuttavia che la norma alteri delle regole cristallizzate al momento del rilascio della concessione comporta la necessità di un'adeguata considerazione dell'affidamento creatosi in capo al privato (ad es. mediante la predisposizione di una normativa transitoria).

Estratto: «Va senz'altro ritenuta infondata la censura di vizio dell'atto gravato per aver indebitamente introdotto una disposizione sfavorevole con portata retroattiva. A tal proposito vale osservare che, a differenza della disciplina precedente – vedi in particolare gli artt. 267 e ss. del delibera consiliare n. 291 del 3 ottobre 1995 – con scelta non irragionevole, il Consiglio comunale ha deciso di vietare qualsiasi cessione diretta fra privati della concessione cimiteriale e degli annessi manufatti. L'articolo 53 del nuovo regolamento, infatti, prevede che il privato il quale non abbia più interesse alla titolarità della concessione possa retrocederla all'amministrazione comunale in cambio del corrispettivo di due terzi di quanto pagato per ottenerla. Inoltre, l'art. 58, comma 3, del medesimo testo prevede che tutte le disposizioni regolamentari ivi recate «si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore». Ora, alla luce di tali emergenze normative, è evidente che la nuova regola debba trovare applicazione nei confronti di qualsiasi concessione mortuaria, senza che abbia rilevanza il momento in cui la stessa è stata rilasciata. In tale ipotesi, invero, come già ritenuto anche da altra sezione di questo Tribunale che si qui condivide (cfr. Sez. I, 28 luglio 2009, n. 4427) «non può correttamente parlarsi di applicazione retroattiva in senso tecnico della norma sopravvenuta, la quale si limita a regolamentare i futuri atti di cessione fra privati, onde è senza dubbio rivolta verso il futuro. È ben vero che la nuova disciplina altera le regole cristallizzate al momento del rilascio della concessione, ma tale circostanza deve trovare il suo apprezzamento nel rispetto dell'affidamento creato nel privato e non nel principio di (tendenziale) irretroattività dell'azione amministrativa». Così impostata la questione, è da escludere che l'amministrazione comunale abbia inciso indebitamente sul legittimo affidamento creato nei privati titolari di concessioni già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mortuaria. Da un lato, infatti, sarebbe stato irragionevole prevedere una regolamentazione differenziata fra i titolari delle vecchie concessioni ed i titolari delle nuove concessioni; dall'altro, il bilanciamento degli opposti interessi trova un punto di equilibrio nella previsione di un regime transitorio (art. 58), il quale consente, per dodici mesi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, di alienare il diritto concessorio nei termini stabiliti dalla previgente disciplina.»

modifica di carattere sostanziale, tale da innovare profondamente alle linee fondamentali della variante generale del Comune, da comportarne “una rielaborazione complessiva” o un “mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione”. 8.3.1. Con particolare riferimento al vincolo cimiteriale, pur prevedendo l’art. 338 del r.d. del 24 luglio 1934 n. 1265, come modificato dall’art. 28 della legge n. 166 del 1 agosto 2002, la possibilità del comune di perimetrare, a determinate condizioni, diversamente la fascia di rispetto cimiteriale, va evidenziato che ciò costituisce espressione di una scelta ampiamente discrezionale del Comune, che evidentemente nel caso di specie non è stata compiuta, quantomeno con riferimento alle proprietà degli interessati, né, peraltro, dalla astratta possibilità di una diversa demarcazione della fascia di rispetto in questione deriverebbe l’obbligo di ri-pubblicazione dell’intero piano. 8.3.1.1. Le censure sviluppate al riguardo, sull’opportunità di applicare questa diversa perimetrazione, travalicano il merito delle scelte discrezionali dell’Amministrazione comunale; pertanto, vanno richiamati i noti e consolidati orientamenti in ordine all’impossibilità di un sindacato giurisdizionale nel merito delle scelte urbanistiche, salvi i soli casi di macroscopica erroneità o irragionevolezza, che nella specie non ricorrono (Cons. Stato, Sez. II, 9 gennaio 2020, n. 161; Sez. II, 4 settembre 2019, n. 6086; Sez. IV, 19 novembre 2018, n. 6484; Sez. IV, 9 maggio 2018 n. 2780; sez. IV, 18 agosto 2017, n. 4037; sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1323; sez. IV, 25 novembre 2013, n. 5589; sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1871). »

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ - VINCOLI URBANISTICI E LEGALI - FASCE DI RISPETTO - TIPOLOGIE - CIMITERIALE - FINALITÀ

TAR Sicilia, Sezione II Palermo N.18 del 09/01/2008

Sintesi: La salvaguardia dell'area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall'art. 338 del R.D. 1265/1934, consiste in un vincolo assoluto di inedificabilità, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che s'intendono tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.

Estratto: «L’art. 338 del RD 27/07/1934 n. 1265, Parte 2, prescrive che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È pertanto vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Ciò premesso, la salvaguardia dell'area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dal richiamato art. 338 del R.D. 1265/1934 consiste in un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente la collocazione di edifici o comunque di opere ad esso incompatibili, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che s'intendono tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr. Cds, V, 1934/2007).»

TAR Toscana, Sezione III N.1295 del 09/07/2012

Sintesi: L'apposizione del vincolo cimiteriale persegue una molteplicità di interessi pubblici: la tutela di esigenze igienico sanitarie e della sacralità del luogo, l'interesse a mantenere un'area di possibile espansione del perimetro cimiteriale; pertanto anche la costruzione di case sparse, e persino la realizzazione di edifici isolati non destinati ad abitazione, deve rispettare la distanza minima di 200 metri, senza che sia richiesta all'Ente pubblico una valutazione in concreto della compatibilità della presenza del manufatto rispetto al vincolo de quo.

Estratto: «Con la seconda doglianza l'istante sostiene che il vincolo cimiteriale non costituisce motivo di inedificabilità assoluta, ma relativa, in quanto l'art. 338 del T.U. ammette la riduzione della fascia di rispetto quando non si oppongano ragioni igieniche, con la conseguenza che il Comune avrebbe dovuto acquisire il parere dell'autorità sanitaria; aggiunge che un'attenta istruttoria avrebbe permesso di accertare che il cimitero non potrebbe essere ampliato, giacché nella fascia di rispetto esistono, interposte tra cimitero e proprietà del ricorrente, una strada ed un'altra costruzione di proprietà del ricorrente; l'istante conclude la censura lamentando la violazione del diritto di difesa, sull'assunto che l'omessa esplicitazione delle ragioni del diniego impedisce all'interessato la presentazione di osservazioni. Il motivo è infondato. L'opera in questione non preesiste alla costruzione del cimitero, cosicché non può trovare applicazione l'art. 32 della legge n. 47/1985, né occorre il parere dell'U.S.L., ovvero dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Invero, poiché l'art. 33 della legge n. 47/1985 fa riferimento ai casi in cui il vincolo di inedificabilità assoluta sia stato istituito prima dell'esecuzione delle opere, l'art. 32 della legge stessa trova applicazione qualora il suddetto vincolo sia ad esse successivo (TAR Campania, Napoli, II, 25 gennaio 2007, n. 704). Per il resto le uniche possibilità di deroga alla distanza minima di 200 metri derivano dalla sussistenza di gravi e giustificati motivi legittimanti il Consiglio comunale a chiedere al Prefetto la riduzione della distanza ex art. 338 del r.d. n. 1265/1934 oppure dalla decisione di ampliare il cimitero, fattispecie estranee alla vicenda dedotta. Nel caso in esame rileva un vincolo assoluto di inedificabilità ex lege, con conseguente insanabilità delle opere realizzate al suo interno ai sensi dell'art. 33 della legge n. 47/1985 (Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5210; idem, 27/10/2009, n. 6547; idem, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4256). È quindi il dato oggettivo della sottoposizione al vincolo ex art. 338 del r.d. n. 1265/1934 a precludere l'assentibilità dell'intervento, senza che occorra il preventivo parere di un organo preposto alla salvaguardia del vincolo stesso. Il vincolo cimiteriale riguarda anche gli edifici sparsi (Cons. Stato, V, 14/9/2010, n. 6671; idem, 3/5/2007, n. 1933; TAR Campania, Napoli, II, 13/2/2009, n. 802; idem, 25/1/2007, n. 711) utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli o aventi destinazione diversa da quella abitativa (Cons. Stato, V, 23/8/2000, n. 4574), ponendosi persino rispetto ad essi l'esigenza, perseguita dall'art. 338, comma 1, del R.D. n. 1265/1934, di salvaguardare la salubrità pubblica e di consentire futuri ampliamenti del cimitero (TAR Abruzzo, L'Aquila, I, 14/10/2008, n. 1141). Infatti l'apposizione del vincolo in questione persegue una molteplicità di interessi pubblici: la tutela di esigenze igienico sanitarie e della sacralità del luogo, l'interesse a mantenere un'area di possibile espansione del perimetro cimiteriale; pertanto anche la costruzione di case sparse, e persino la realizzazione di edifici isolati non destinati ad abitazione, deve rispettare la distanza minima di 200 metri, senza che sia richiesta all'Ente pubblico una valutazione in concreto della compatibilità della presenza

del manufatto rispetto al vincolo de quo (Tar Toscana, sez. II, 27 novembre 2008, n. 3046; Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2007, n. 1933; idem, 27 agosto 1999, n. 1006). Ciò considerato, l'ampliamento di un edificio, ancorché costituente ripristino del fronte dello stesso così come esisteva prima degli anni '70, è precluso dalla valenza di vincolo di inedificabilità assoluta del cimitero, senza che occorra il parere dell'autorità sanitaria o l'accertamento dell'interesse pubblico leso in concreto dalla violazione della distanza minima. In conclusione, l'evidenziata localizzazione dell'opera all'interno della fascia di rispetto ed il richiamo all'art. 338 del r.d. n. 1265/1934 costituiscono sufficiente motivazione dell'impugnato diniego.»

TAR Friuli Venezia Giulia N.127 del 06/03/2013

Sintesi: La fascia di rispetto cimiteriale è volta a: garantire la futura espansione del cimitero; garantire il decoro di un luogo di culto; assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri.

Estratto: «II. La motivazione posta a base dell'atto impugnato si fonda sulla circostanza della presenza sull'area di vincolo cimiteriale, avente quindi, a parere dell'Amministrazione, efficacia ostativa ex se all'accoglimento della domanda di sanatoria. In punto di diritto, va ricordato che l'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/34, vigente ratione temporis, vieta l'edificazione nelle aree ricadenti in fasce di rispetto cimiteriale dei manufatti che possono qualificarsi come costruzione edilizie, come tali incompatibili con la natura dei luoghi e con l'eventuale espansione del cimitero. Non sfugge al Collegio che, secondo cospicuo orientamento giurisprudenziale, in materia di vincolo cimiteriale la salvaguardia del rispetto dei duecento metri prevista dal citato articolo (o del limite inferiore di cui al d.p.r. numero 285/90 che ha previsto la possibilità di riduzione della fascia di rispetto da 200 mt. a 100 mt.) "si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale" (ex multis C.d.S., V, 14 settembre 2010, n. 6671; C.d.S., IV 12 marzo 2007, n. 1185, C.d.S., V, 12 novembre 1999, n. 1871; C.d.S., II, parere 28 febbraio 1996, n. 3031/95; TAR Sicilia, Palermo, III, 18. gennaio 2012, n. 77; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 29 novembre 2007, n. 15615; Tar Lombardia - Milano, 11 luglio 1997, n. 1253; Tar Toscana, I, 29 settembre 1994, n. 471). Ritiene il Collegio tuttavia di aderire all'opposto orientamento giurisprudenziale, di recente confermato, secondo cui "In sede di condono di opere insistenti su fascia di rispetto cimiteriale l'Amministrazione è tenuta a valutare se ed in quale misura l'opera in questione venga effettivamente a concretizzare una lesione per il vincolo cimiteriale di inedificabilità e, più in particolare, se le opere da sanare possano aggravare il peso insediativo dell'area con la realizzazione di volumi edilizi tali da considerarsi nuove costruzioni" (cfr. T.A.R. Genova Liguria sez. I, 20 giugno 2008, n. 1388). Tale lettura interpretativa si fonda, esattamente, sulle finalità perseguite dalla normativa di tutela del vincolo cimiteriale, che sono sostanzialmente tre: garantire la futura espansione del cimitero; garantire il decoro di un luogo di culto; assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri (cfr. T.A.R. Liguria, 1^a, 25 marzo 2004 n. 290; id., 9 luglio 1998 n. 373; id., 6 novembre 1995 n. 320; da ultimo Cons. Stato, V, 3 maggio 2007 n. 1933). Risultano quindi fondate le deduzioni di parte, con le quali si lamenta che l'Amministrazione

si è limitata a rilevare la presenza del vincolo cimiteriale senza indulgere ad alcuna ulteriore considerazione attinente ai suddetti profili, tenuto anche conto di quanto denunciato dal ricorrente, senza contestazioni di controparte, a proposito della presenza sull'area interessata dalla fascia di rispetto cimiteriale di numerosi altri manufatti.»

TAR Sicilia, Sezione II Palermo N.825 del 16/04/2013

Sintesi: La fascia di rispetto cimiteriale si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.

Estratto: «6. In ogni caso, è fondato (e dirimente, anche qualora in futuro venisse accertata una distanza diversa) anche il secondo motivo di ricorso, in quanto la salvaguardia del rispetto dei duecento metri prevista dall'art. 338 t.u. leggi sanitarie di cui al r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 citato articolo (o del limite inferiore di cui al d.P.R. numero 285/90) si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (Cons. St., sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4403; id., 14 settembre 2010 n. 6671; T.A.R. Torino, sez. II, 09 maggio 2012, n. 511). Pertanto, è evidente che la semplice allocazione di autovetture su un terreno a cielo aperto non può qualificarsi come costruzione edilizia o come opera incompatibile con la sacralità del luogo, essendo semplicemente la modalità di espletamento di un'attività commerciale.»

TAR Campania, Sezione II Napoli N.2744 del 24/05/2013

Sintesi: La fascia di rispetto cimiteriale costituisce un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienicosanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale. Da ciò consegue che le opere realizzate in contrasto con il predetto vincolo non sono suscettibili di sanatoria neppure per silentium.

Estratto: «Non può condividersi, innanzitutto, la censura per la quale il vincolo cimiteriale non sarebbe applicabile per le opere realizzate al di fuori dei centri abitati, poiché il riferimento ai "centri abitati", di cui all'art. 338 r.d. n. 1265/1934 rileva unicamente per la realizzazione e l'ampliamento dei cimiteri da parte del Comune e non invece per l'attività costruttiva del privato, che deve, comunque, rispettare le prescritte distanze dal cimitero anche se la costruzione dovesse essere edificata fuori dai centri abitati (cfr. C.d.S., sez. V, 29 marzo 2006,

La illustrata natura del vincolo preclude, quindi, il conseguimento della sanatoria (Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2020, n.2370; Cons. Stato, Sez. VI 15 ottobre 2018, n.5911). »

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ - VINCOLI URBANISTICI E LEGALI - FASCE DI RISPETTO - TIPOLOGIE - CIMITERIALE - RIMOZIONE

Consiglio di Stato, Sezione VI N.3667 del 27/07/2015

Sintesi: Il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della fascia di rispetto cimiteriale è in ogni caso soltanto quello finalizzato agli interventi di cui all'articolo 338, settimo comma, del Testo unico delle leggi sanitarie (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico la procedura di riduzione della fascia inedificabile in questione.

Sintesi: Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quarto comma del regio decreto n. 27 luglio 1034, n. 1265 (c.d. 'Testo unico delle leggi sanitarie'); ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri, su un'area a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura, salve ulteriori esigenze di mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.

Estratto: «4.3.1. Ebbene, fermo restando quanto appena osservato, si osserva comunque che il motivo dinanzi richiamato sub iii) (si tratta del motivo di diniego opposto dal Comune in relazione al vincolo cimiteriale insistente sull'area) non può comunque trovare accoglimento. In punto di fatto si osserva che è pacifica l'esistenza su una parte del compendio per cui è causa di un vincolo cimiteriale ai sensi dell'articolo 338 del regio decreto n. 27 luglio 1034, n. 1265 (c.d. 'Testo unico delle leggi sanitarie'). Risulta in atti che le iniziative attivate dall'odierno appellante al fine di ottenere una nuova e diversa perimetrazione della richiamata fascia di rispetto sino al limite minimo dei 50 metri siano state respinte sia dal T.A.R. della Lombardia (sentenza n. 2035 del 2013), sia da questo Consiglio di Stato (sentenza n. 1317/2014). Ai fini della presente decisione appare dirimente richiamare quanto già stabilito dalla Sezione con la sentenza da ultimo richiamata. Si è in tale occasione ribadito che, per consolidata giurisprudenza, il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quarto comma; ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri, su un'area a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura, salve ulteriori esigenze di mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr. Cass., I, 23 giugno 2004, n. 11669; Cons. Stato, IV, 11 ottobre 2006, n. 6064; id., V, 29 marzo 2006, n. 1593; 3 maggio 2007, n. 1934 e 14 settembre 2010, n. 6671). Pertanto, il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della fascia di rispetto è in ogni caso soltanto quello